

L.R. 10/1997, art. 4, c. 2 e 4 bis B.U.R. 31/7/2002, n. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 giugno 2002, n. 0193/Pres.

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati alla riduzione dei costi di riscaldamento per uso domestico nel territorio montano, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) bis e comma 4 bis, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e dell'articolo 3, commi 9 e 10, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.⁽¹⁾

(1) Abroga e sostituisce il regolamento approvato con il D.P.G.R. 31/8/2000, n. 0321/Pres. (B.U.R. 18/10/2000, n. 42).

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi destinati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nel territorio montano, mediante la concessione di contributi ai nuclei familiari per l'alloggio utilizzato come prima abitazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) bis e comma 4 bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e dell'articolo 3 commi 9 e 10, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
(Area di intervento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 interessano i seguenti territori:

- a) Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modifiche e integrazioni.
- b) Porzioni edificate dal territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modifiche e integrazioni.

2. I territori interessati sono quelli riportati nella Tabella A allegata al presente Regolamento.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, lettera b), il provvedimento adottato dal Comune una volta divenuto efficace e reso noto mediante pubblici avvisi, è comunicato al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'area d'intervento comprende i territori per i quali sia stata espletata, e comunicata al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, alla data di emanazione del bando di cui all'articolo 4, comma 1, la procedura prevista dal D.P.R. n. 412/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

5. I Comuni sono tenuti a definire puntualmente, su apposita cartografia, i territori comunali oggetto dei benefici in parola.

Art. 3

(Requisiti ed entità del contributo)

1. Sono destinatari del contributo i nuclei familiari, i cui componenti, alla data della domanda, risultino allo stesso tempo residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nel territorio di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

2. La misura del contributo è fissata come segue:

- a) euro 310,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a euro 10.330,00.
- b) 207,00 per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra euro 10.330,01 e euro 20.659,00.

3. Ai fini dell'individuazione dei limiti di reddito di cui al comma 2, si fa riferimento al reddito complessivo imponibile, dichiarato ai fini dell'IRPEF, da tutti i componenti il nucleo familiare come risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno oggetto del contributo.

4. Ai fini del presente Regolamento, per nucleo familiare si intende quello dichiarato in sede di presentazione della domanda da parte dell'interessato, così come composto alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Per l'assegnazione dei contributi è predisposto apposito bando con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando riporta la definizione dell'area di intervento, l'ammontare delle risorse complessive, il termine per la presentazione delle domande e, in allegato, il modello della domanda da compilare da parte dei richiedenti. Nell'ambito della domanda di contributo il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:

- a) i dati relativi alla residenza, domicilio e iscrizione all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR);
- b) lo stato di famiglia;
- c) i redditi percepiti dall'intero nucleo familiare come risultanti dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno oggetto del contributo;
- d) che l'alloggio per il quale viene richiesto il contributo è adibito a prima abitazione.

2. Le domande devono essere presentate presso le competenti Comunità montane ovvero presso gli enti che ne assumeranno le funzioni entro il termine perentorio fissato dal bando, utilizzando l'apposito modello allegato al bando di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le domande, ai sensi di legge, sono sottoscritte dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta d'identità o documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

5. Le Comunità montane, ovvero gli enti che ne assumeranno le funzioni, provvedono all'istruttoria delle

domande presentate entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione per un massimo di 15 giorni.

6. Le Comunità montane effettuano annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.

Art. 5 (*Graduatoria*)

1. Per la formazione della graduatoria si fa riferimento al reddito medio del nucleo familiare del richiedente, ricavato dividendo il reddito complessivo imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare, per il numero dei componenti il nucleo familiare stesso.

2. Le singole Comunità montane provvedono alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio del nucleo familiare del richiedente, in ordine crescente di importo.

3. A parità di reddito medio viene data preferenza al nucleo familiare con il numero più elevato di componenti.

4. Le singole Comunità montane provvedono alla formulazione della graduatoria delle domande alle stesse pervenute, sulla base di un modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

5. Le graduatorie così formulate sono inviate, entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che provvede a redigere la graduatoria unica regionale degli aventi diritto al contributo.

6. La graduatoria unica di cui al comma 5 è approvata con decreto del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con lo stesso decreto vengono attribuite alle Comunità montane le risorse necessarie per la concessione dei contributi.

Art. 6

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi sono effettuate dalle Comunità montane ovvero dagli Enti che ne assumeranno le funzioni, utilizzando le risorse finanziarie alle stesse attribuite ai sensi del comma 6 dell'articolo 5.

2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono altresì alle comunicazioni ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria.

Art. 7
(Controlli)

1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti.

Art. 8
(Norme di rinvio ed entrata in vigore)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente il Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9
(Abrogazioni)

1. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta 31 agosto 2000, n. 0321/Pres. è abrogato.

Comunità montana	Comune	Area di intervento
Carnia	Ampezzo	Tutto il territorio comunale.
	Arta Terme	
	Cercivento	
	Comeglians	
	Enemonzo	
	Forni Avoltri	
	Forni di Sopra	
	Forni di Sotto	
	Lauco	
	Ligosullo	
	Ovaro	
	Paluzza	
	Paularo	
	Prato Carnico	
	Preone	
	Ravascletto	
	Raveo	
	Rigolato	
	Sauris	
	Socchieve	
	Sutrio	
Tolmezzo		
Treppo Carnico		
Verzegnis		
Villa Santina		
Zuglio		
Canal del Ferro Val Canale	Chiusaforte	Tutto il territorio comunale.
	Dogna	
	Malborghetto- Valbruna	
	Moggio Udinese	
	Pontebba	
	Resia	
	Resiutta	
	Tarvisio	
Livenza	Aviano	Limitatamente alle Località Busa di Villotta, Collalto e Piancavallo.
	Polcenigo	Limitatamente alla Località Mezzomonte.

Comunità montana	Comune	Area di intervento
Val d'Arzino Val Cos Val Tramontina	Clauzetto	Tutto il territorio comunale.
	Tramonti di Sopra	
	Tramonti di Sotto	
	Vito d'Asio	Limitatamente alle località: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pielungo</i>: Ringans, Battaias, Fruinz, Fratta, Paveon, Michiai, Val, Cedolins, Carluz, Cosoi, Tinei, For, Juris, Clementins, Ciaval, Pielungo centro e Cerdevol. - <i>San Francesco</i>: Reonis, Zanetz, Seletz, Valentins, Galantz e Marins. - <i>Vito d'Asio</i>: Vito d'Asio centro, Bearzi e Cedolins. - <i>Anduins</i>: Borgo di Sotto e Borgo di Sopra.
Meduna-Cellina	Andreis	Tutto il territorio comunale.
	Barcis	
	Cimolais	
	Claut	
	Erto e Casso	
	Frisanco	
Gemonese	Montenars	Tutto il territorio comunale.
Valli del Torre	Attimis	Limitatamente alle frazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Forame: Borgo Mattieligh, Borgo Salandri, Borgo Scovertz, Borgo Pecol e Borgo Bombardier. - Subit: Borgo Cancellier. - Porzus.
	Faedis	Limitatamente alle Località di: Pedrosa, Clap, Valle, Canebola, Piano delle Farcadizze, Costalunga, Costapiana e Gradischiutta.
	Lusevera	Tutto il territorio comunale.
	Nimis	Limitatamente alle seguenti porzioni di territorio comunale: Monteprato, Chialminis, Tamar, Ramandolo, Pecolle di Sotto, Pecolle di Sopra, Lase, Nongruella, Borgo di Mezzo, Cergneu Superiore e Clotz.
	Taipana	Tutto il territorio comunale.
	Tarcento	<ul style="list-style-type: none"> - Limitatamente alle Vie: Stella, Malemaseria (porzione), Sammardenchia (porzione), del Castello (porzione), Val di Non, Bernadia (porzione), Zatreppi, XXIX Settembre 1944 (porzione), Useunt e Villin (porzione). - Limitatamente alle Borgate: Useunt, Coceano, Patochis, Zatreppi, Stella, Boreaniz, Michs. Malemaseria (porzione), Soret, Boscut, Londra, Ros, Culau, Beorchian e Case Zuc.
Valli del Natisone	Drenchia	Tutto il territorio comunale.
	Stregna	
Carso	Monrupino	Tutto il territorio comunale.
	San Dorligo della Valle	Limitatamente alla frazione di Grozzana.